
Fondazione Bruno Visentini

COMMISSIONI DI GARA, VALORIZZATO IL PERSONALE DELLA PA

di **Carlo Saltelli**

l'attuazione dei principi contenuti nella legge delega (21 giugno 2022, n. 78) ed in particolare di quanto specialmente previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera m), risulta fortemente innovata la disciplina delle commissioni di gara (articolo 93).

Finalità sistematiche e chiarificatrici hanno le correlative previsioni dei commi 1 e 7, che attribuiscono rispettivamente alla competenza della commissione la selezione della migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 1) e ad un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante (comma 7) quella secondo il criterio del prezzo più basso: ciò in considerazione della tendenziale maggiore complessità del primo criterio di selezione, imperniato su criteri qualitativi, oltre che quantitativi, a differenza del secondo imperniato su elementi esclusivamente quantitativi.

La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione, ma ovviamente prima dell'inizio dell'attività di valutazione; spetta al RUP di chiedere alla stazione appaltante la nomina della commissione (articolo 6, comma 2, lettera h) dell'allegato I.2. al Codice), di cui egli può far parte (così chiarendo una questione che aveva generato dubbi e contenziosi).

Alla commissione di gara spetta, oltre alla valutazione delle offerte, l'attività di supporto al RUP, se da questi richiesta, per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta: la previsione elimina i dubbi precedenti e concentra la complessiva attività di selezione della offerta migliore.

Natura organizzatoria e finalità di semplificazione e accelerazione hanno le disposizioni che fissano in numero dispari, non superiore a cinque, i componenti della

commissione, prevedendo la nomina di componenti supplenti, la possibilità di riunione anche con modalità telematiche (che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni) e lo svolgimento dell'attività di valutazione attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale: è tendenzialmente eliminato ogni ostacolo burocratico allo sviluppo della procedura di gara.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o dalle amministrazioni beneficiarie dell'intervento: la scelta è affidata alla discrezionalità della stazione appaltante, con due soli limiti, dovendo i commissari essere esperti nello specifico settore merceologico cui si riferisce l'oggetto del contratto ed in possesso del necessario inquadramento giuridico e dovendo essere garantita la trasparenza, competenza e rotazione delle nomine.

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

—continua a pagina 36

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

a cura di Giancarlo Montedoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA